

**Memoria Difensiva nel Procedimento Disciplinare
della prof.ssa Rosaria PIRODDI**
Istituto Istruzione Superiore "A. Volta" - ITAS "Brau" NUORO
contestazione d'addebito priva di protocollo del 29-03-2016

**Alla Dirigente Scolastica
prof.ssa Innocenza Giannasi
Istituto di Istruzione Superiore
"A. Volta" ITAS - "Brau" NUORO**

e. p. c.

Al Dirigente dell'U.S.R. Sardegna - CAGLIARI

Al Dirigente dell'UST NUORO

**Al personale Docente ed ATA
Istituto di Istruzione Superiore
"A. Volta" ITAS - "Brau" NUORO**

Ai COBAS Scuola Sardegna - NUORO-CAGLIARI

OGGETTO: memoria di difesa su contestazione d'addebito, del 29 marzo 2016
prof.ssa Rosaria Piroddi - I.I.S. "Volta" - ITAS "Brau" NUORO.

La scrivente **prof.ssa Rosaria PIRODDI**, insegnante di matematica e fisica a tempo indeterminato in servizio presso l'ITAS "B. Brau" di Nuoro, dipendente dall'Istituto di Istruzione Superiore "A. Volta" di Nuoro, in relazione alla contestazione d'addebito disciplinare del 29 marzo 2016, notificata in data 31 marzo 2016 (con PEC da nuis014007@pec.istruzione.it delle ore 14.33), unitamente al proprio rappresentante sindacale Nicola S. A. GIUA, dei COBAS Scuola Sardegna, espone quanto segue.

*

In data 31 marzo 2016, alle ore 14.33 con il suindicato messaggio di posta elettronica certificata, la S.V., ha notificato alla scrivente insegnante una formale Contestazione di Addebito Disciplinare datata 29 marzo 2016.

Contestualmente, la scrivente insegnante veniva convocata per il contraddittorio a sua difesa per il giorno 11 aprile 2016, alle ore 09.00, presso l'ufficio di dirigenza dell'IIS "Volta" di Nuoro.

La Dirigente Scolastica ha contestato, in particolare, quanto segue:

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "Alessandro Volta"
I.P.S.I.A. – I.P.S.S. – I.T.I. – I.P.A.S.R. – I.T.A.
08100 NUORO
C.F. 80004670917 – URL www.iisvoltanuoro.it
P.E.O.: nuis014007@istruzione.it; P.E.C.: nuis014007@pec.istruzione.it
Tel. n. 0784/230880

Prot. n.

Nuoro, 29.03.2016

Alla prof.ssa Rosaria Piroddi
Agli Atti -Sede

Oggetto: Contestazione di addebito e convocazione per contraddittorio.

Visto il verbale del dipartimento di matematica dell'I.T.A., convocato il giorno 3 marzo 2016 per le classi parallele 1[^] e 2[^], pervenuto alla scuola per il tramite della posta elettronica il 09/03/2016 alle ore 16:23, dal quale risulta la decisione dei docenti di matematica delle classi 2[^] di non ottemperare all'ordine del giorno della Circolare n. 185 prot. n. 1184/1.1.h del 23/02/2016, "Attività collegiali del mese di marzo", di convocazione dei dipartimenti per classi parallele 1[^] e 2[^] - identificati come da prospetto della *Tabella di afferenza delle discipline negli assi culturali*, allegata al P.O.F. e al P.T.O.F., avente all'ordine del giorno: 1) organizzazione della prova quadrimestrale condivisa per disciplina per classi parallele e della sua valutazione; 2) la scelta delle prove standardizzate Invalsi di Matematica e di Italiano degli anni passati, da utilizzare per la simulazione e l'addestramento alle prove dell'anno scolastico in corso, da realizzare in numero di due per quadrimestre; 3) identificazione delle date di esecuzione delle due simulazioni di prove standardizzate nazionali Invalsi;

Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, comprensivo del Piano di Miglioramento, deliberato all'unanimità dal Collegio dei docenti il 11/01/2016 ed approvato all'unanimità dal Consiglio d'Istituto del 14 gennaio 2016, recante, al punto *Individuazione delle priorità- Priorità e Traguardi*, tra gli Esiti degli studenti, l'obiettivo "*Risultati nelle prove standardizzate nazionali*", il cui "Miglioramento dei risultati" è declinato in "Effettuazione di almeno n. 2 prove preparatorie utilizzando quelle degli anni passati";

Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, le cui delibere vincolano tutti i componenti;

Visto l'art. 4 del D.lgs. n. 275/99, Regolamento dell'autonomia scolastica, che impone che la scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici siano coerenti con il Piano dell'offerta formativa;

Visto l'art. 10 del DPR 275/1999, con particolare attenzione al comma 1 che sancisce che "per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento degli standard di qualità del servizio il ministero della pubblica istruzione fissa metodi e scadenze per le rilevazioni periodiche";

Vista la legge 107/2015 che ha sostituito il P.O.F. con il Piano triennale dell'Offerta Formativa;

Vista la legge 4 aprile 2012, n. 35 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo e in particolare l'art. 51 che definisce le rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti come attività ordinaria d'istituto, che, in quanto tale, va garantita nella maniera più assoluta;

Visto il vigente CCNL art. 26 commi 1 e 3,

per tutto quanto sopra menzionato, risulta a Suo carico il seguente addebito, che formalmente Le si contesta ai sensi dell'art. 55 bis, c 2 del D. Lgs. n°165/01, come introdotto dall'art. 69 del D. Lgs 150/09:

- 1) atti non conformi alla responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione docente;
- 2) mancata diligenza del prestatore di lavoro ex art. 2104 c.c. per violazione di obblighi legati alla prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative.

Ai sensi dell'art. 55 bis, comma 2, del D. Lgs. sopra citato, la S.V. è convocata in data **11 aprile 2016 alle ore 09.00**, presso l'ufficio di dirigenza dell'Istituto d'Istruzione Superiore "A. Volta" di Nuoro, in via Mastino n. 50, per il contraddittorio a propria difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui Ella aderisce o conferisce mandato.

Se non intende presentarsi, Ella può inviare una memoria scritta entro il termine qui sopra assegnato.

Ai sensi dell'art. 55 bis, comma 2, d. lgs. 165/2001, Ella ha facoltà di chiedere il differimento della data della convocazione per un Suo impedimento grave, oggettivo e documentato, per una ed una sola volta. Il Dirigente Scolastico valuterà la congruenza delle motivazioni addotte con il dettato normativo.

Per le comunicazioni relative all'addebito, Ella può indicare un indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata o può provvedere con la consegna a mano o per il tramite della raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

La Dirigente scolastica
Innocenza Giannasi

Preliminarmente si segnala che l'atto di contestazione di addebito disciplinare, del 29 marzo 2016, notificato in data 31 marzo 2016 (con PEC da nuis014007@pec.istruzione.it delle ore 14.33), è privo di numero di protocollo e non è firmato dalla Dirigente Scolastica.

Ciò premesso il rappresentante sindacale dei COBAS Scuola Sardegna, Nicola Giua, segnala alla dirigente scolastica pro tempore dell'Istituto di Istruzione Superiore "A. Volta" di Nuoro, prof.ssa Innocenza Giannasi, che **il presente procedimento disciplinare è DECADUTO** poiché attivato in palese violazione dell'art. 55bis del D.L.vo n. 165/2001.

Infatti, il comma 2, dell'art. 55bis del D.L.vo n. 165/2001, come novellato dall'art. 69 del D.L.vo n. 150/2009, (articolo 55bis intitolato: "*forme e TERMINI del procedimento disciplinare*"), prevede termini perentori che, per il caso di specie, vengono analiticamente indicati. La contestazione degli addebiti disciplinari deve essere notificata dal dirigente entro 20 giorni dalla notizia di atti punibili disciplinarmente, la convocazione a difesa deve essere effettuata con un preavviso di almeno 10 giorni e la conclusione del procedimento deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione. Il procedimento disciplinare *de quo* è stato, invece, attivato dopo 22 giorni dalla conoscenza dei cosiddetti "fatti" contestati poiché, come segnalato dalla stessa Dirigente Scolastica nell'atto di contestazione d'addebito, il verbale del dipartimento di matematica dell'I.T.A.S. Brau di Nuoro (tenutosi il 3 marzo 2016) è "*pervenuto alla scuola per il tramite della posta elettronica il 09/03/2016 alle ore 16:23*". Si noti, a tale riguardo, che l'ultimo capoverso del comma 2 dell'art. 55 bis del D.L.vo n° 165/2001 prevede che: <<La **violazione dei termini** di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.>>.

Da tale data (9 marzo 2016) la dirigenza scolastica poteva, quindi, ove avesse ritenuto tale attività irregolare e passibile di procedimento disciplinare, contestare alla scrivente un eventuale addebito mentre, invece, ha fatto decorrere i venti giorni previsti dalla normativa vigente entro i quali è possibile contestare l'addebito disciplinare (stante, come detto, la novella del D.L.vo n° 150/2009).

Il procedimento disciplinare è, quindi, DECADUTO poiché la dirigenza scolastica non lo può attivare quando le aggrada ma seguendo la tempistica prevista dalla normativa vigente.

Si noti che per tale ritardo la Dirigente Scolastica dovrebbe subire un procedimento disciplinare da parte del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna ma, come già affermato in precedenti contenziosi disciplinari, pare che da noi i procedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti scolastici non si usino perché negli ultimi anni, in Sardegna a fronte di migliaia di procedimenti disciplinari attivati nei confronti di Docenti ed ATA pare non sia stato attivato, invece, alcun procedimento nei confronti di dirigenti scolastici).

* *

Ad ogni buon conto, nel merito di quanto contestato nell'addebito disciplinare il rappresentante sindacale dei COBAS Scuola Sardegna Nicola Giua, che assiste la collega Rosaria Piroddi nella presente procedura difensiva, ritiene sbalorditivo che la Dirigente Scolastica pro-tempore dell'I.I.S. "A.Volta" di Nuoro, prof.ssa Innocenza Giannasi, attivi un procedimento disciplinare nei confronti di alcuni docenti (compresa la collega Rosaria Piroddi) che hanno esclusivamente esercitato il loro dovere di insegnanti nell'assoluto rispetto della normativa vigente e dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica Italiana che tutela la LIBERTA' di INSEGNAMENTO.

Infatti, la prof.ssa Giannasi contesta alla collega Piroddi di non aver ottemperato, unitamente ai colleghi del Dipartimento di matematica delle classi seconde (convocato con circolare n. 185, prot. n. 1184/1.1.h del 23/02/2016) all'ordine del giorno "*di convocazione dei dipartimenti per classi parallele 1^ e 2^ - identificati come da prospetto della Tabella di afferenza delle discipline negli assi culturali, allegata al P.O.F. e al P.T.O.F., avente all'ordine del giorno: 1) organizzazione della prova quadrimestrale condivisa per disciplina per classi parallele e della sua valutazione; 2) la scelta delle prove standardizzate Invalsi di Matematica e di Italiano degli anni passati, da utilizzare per la simulazione e l'addestramento alle prove dell'anno scolastico in corso, da realizzare in numero di due per quadrimestre; 3) identificazione delle date di esecuzione delle due simulazioni di prove standardizzate nazionali Invalsi*".

L'illecito disciplinare contestato consisterebbe, quindi, nel non aver collegialmente ed integralmente pianificato quanto indicato dalla dirigente scolastica nell'ordine del giorno della riunione di Dipartimento di matematica del giorno 3 marzo 2016, ovverossia: prove parallele per discipline e scelta delle prove Invalsi degli scorsi anni per svolgere simulazioni ed "addestrare" alle stesse gli studenti e le studentesse nonché il non aver identificato le date per queste cosiddette simulazioni delle prove standardizzate Invalsi.

Sulla base di tale "contestazione" la collega Rosaria Piroddi (unitamente alle/ai colleghe/i di dipartimento) avrebbe compiuto "*1) atti non conformi alla responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione docente*" e si sarebbe resa responsabile di "*2) mancata diligenza del prestatore di lavoro ex art. 2104 c.c. per violazione di obblighi legati alla prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative*".

Secondo la Dirigente Scolastica parrebbe di capire che le attività indicate nell'ordine del giorno della riunione di Dipartimento dovrebbero essere obbligatoriamente svolte e, quindi, pianificate, sulla base del fatto che siano state "*declinate*" nel PTOF - Piano Triennale dell'Offerta Formativa, deliberato a gennaio 2016 dal Collegio dei Docenti e successivamente approvato dal Consiglio d'Istituto.

Nel PTOF, infatti, è stato indicato, nella **Individuazione delle priorità - Priorità e Traguardi** (di pag. 9), che in relazione agli *esiti degli studenti* per quanto concerne i *risultati nelle prove standardizzate nazionali* vi debbano essere delle “*priorità*” e dei “*traguardi*” ed il testo inserito nel PTOF citato si esprime esattamente come segue: “*Individuazione delle priorità - Priorità e Traguardi, tra gli Esiti degli studenti, l’obiettivo “Risultati nelle prove standardizzate nazionali”, il cui “Miglioramento dei risultati” è declinato in “Effettuazione di almeno n. 2 prove preparatorie utilizzando quelle degli anni passati”.*”

Quindi, la descrizione della priorità nella fattispecie in discussione sarebbe la *partecipazione consapevole alle prove* ed il *miglioramento dei risultati* mentre la descrizione del traguardo si concretizzerebbe con la *effettuazione di almeno n. 2 prove preparatorie utilizzando quelle degli anni passati*.

Ma ci si chiede: che traguardo sarebbe effettuare prove di addestramento ai quiz Invalsi?

Effettuare prove di simulazione ed addestramento ai quiz Invalsi viene veramente e seriamente indicato nel PTOF come un traguardo? E che traguardo sarebbe?

Tutto ciò, si aggiunge nella contestazione d’addebito, “*nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, le cui delibere vincolano tutti i componenti*” e visti gli artt. 4 e 10 del DPR n. 275/1999, la legge n. 107/2015, la legge n. 35/2012 ed i commi 1 e 3 dell’art. 26 del CCNL Scuola.

Quanto contestato ha dell’INCREDBILE poiché parrebbe, da quanto esposto, che secondo la dirigenza scolastica tutto ciò che è indicato nel PTOF e nel PDM dovrebbe essere acriticamente ESEGUITO dalle/dai docenti senza alcun margine di autonomia poiché le “*delibere vincolano tutti i componenti*”.

* * *

Si ribadisce che la collega Rosaria Piroddi ha esercitato pienamente (unitamente ai propri colleghi) la piena e legittima libertà di insegnamento e che NON le può essere addebitato alcun addebito disciplinare che viene ritenuto addirittura offensivo.

Infatti, si ritiene che il ragionamento della dirigenza scolastica (per quanto si riesce ad interpretare) non sia corretto per diversi ordini di motivi.

In primo luogo il Piano dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. Il piano deve, altresì, essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale e nel riflettere le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, deve tener conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa.

Inoltre, il piano deve comprendere e riconoscere le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizzando le corrispondenti professionalità e indicando gli insegnamenti e le discipline.

Da quanto esposto si evince chiaramente che il piano dell'offerta formativa non può imporre opzioni metodologiche e specifiche attività didattiche poiché violerebbe in tal modo, come accennato, la libertà di insegnamento prevista, garantita e tutelata dalla nostra Carta Fondamentale, la Costituzione della Repubblica Italiana, che al primo capoverso dell'art. 33 afferma esplicitamente che *“L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento”*.

Non si riesce, quindi, a comprendere come la dirigente scolastica Giannasi possa pensare di imporre specifiche attività didattiche a singole/i o a interi gruppi di insegnanti.

L'obiezione che quanto richiesto nell'ordine del giorno della riunione di dipartimento del 3 marzo 2016 sia stato inserito nel PTOF non ha alcuna rilevanza per diverse ragioni.

Infatti, come già precedentemente chiarito il PTOF non può prevedere ed imporre specifiche attività didattiche alle/ai singole/i docenti ed, inoltre, è singolare e sbalorditivo che si possa, comunque, assumere questa tesi tenendo presente la incredibile tempistica di presentazione del PTOF al Collegio dei Docenti.

Inoltre, si ha notizia che una relevantissima parte del Collegio dei Docenti dell'IIS *“Volta”* di Nuoro non ha avuto l'opportunità di leggere ed analizzare distesamente il POF né il PDM, prima della seduta di approvazione dell'11 gennaio 2016, poiché tali documenti non sono mai stati inviati preventivamente via mail alle/ai docenti e non sono stati forniti in formato cartaceo (con un congruo anticipo che consentisse a tutte/i la possibilità quantomeno di leggere serenamente e seriamente documenti così fondamentali per la vita dei prossimi tre anni dell'Istituzione Scolastica).

Tali documenti sono stati pubblicati esclusivamente sull'Albo Pretorio on line dell'IIS *“Volta”* di Nuoro il giorno sabato 9 gennaio 2016 per essere discussi durante il Collegio dei Docenti tenutosi il successivo lunedì 11 gennaio 2016 nel primo pomeriggio, nonostante la convocazione del Collegio dei Docenti rechi la data del 21 dicembre 2015 e sia stata pubblicata in data 22 dicembre 2015 all'Albo Pretorio on line.

Veramente si pensa che questa sia una tempistica ed una procedura seria e corretta che può essere adottata per l'approvazione di documenti fondamentali per la vita dell'Istituto di Istruzione Superiore *“A. Volta”* di Nuoro nei prossimi tre anni?

Comunque pare di capire, quindi, che secondo la prof.ssa Giannasi gli insegnanti dovrebbero svolgere, pedissequamente ed integralmente, qualsiasi attività indicata nel PTOF e nel PDM.

A tale riguardo si ribadisce che le/i docenti non devono OTTEMPERARE, per definizione, all'ordine del giorno di organi collegiali ma devono, invece, discuterlo ed assumere decisioni consapevoli e didatticamente proficue.

Il dipartimento di matematica delle classi prime e seconde dell'ITAS "Brau" di Nuoro ha deciso, di discutere delle problematiche inerenti le classi di riferimento ed ha concluso di ritenere che non vi fossero le condizioni per predisporre e sottoporre prove per classi parallele.

Parimenti, ed in parte per le stesse motivazioni, per quanto concerne la simulazione e l'addestramento delle prove standardizzate Invalsi il dipartimento di matematica delle classi seconde dell'ITAS "Brau" ha chiaramente sostenuto che *"qualsiasi forma di addestramento allo svolgimento di Prove standardizzate distoglie docenti e studenti da altre attività didattiche ugualmente o maggiormente importanti e forma le menti verso l'automatismo dei quesiti a risposta multipla, anziché favorire la creatività."*

Questo è quanto è stato legittimamente condiviso dai docenti componenti il dipartimento di matematica delle classi prime e seconde.

Evidenziato tutto ciò si vorrebbe capire come è possibile che vengano contestati inesistenti addebiti disciplinari che, oltretutto, tentano di ledere gravemente la libertà di insegnamento.

Si aggiunga che non si comprende, inoltre, la "scelta" della dirigente scolastica che pare abbia deciso di contestare ad alcune/i docenti la mancata "declinazione" ed organizzazione dell'addestramento alle prove Invalsi (e non a tutte/i le/i colleghe/i coinvolte/i) mentre la medesima contestazione non è stata addebitata a componenti di altri dipartimenti che hanno deciso di non organizzare e realizzare almeno una prova condivisa per disciplina per quadrimestre per classi parallele, anch'essa indicata a pagina 9 del PTOF.

In questo caso il piano non è più obbligatorio o l'unico obiettivo sono le/gli insegnanti della classe seconda dove dovrebbero essere svolte le prove Invalsi?

Se la lettura integralista della prof.ssa Giannasi avesse realmente una consistenza normativa dovrebbero essere passibili di procedimento disciplinare anche i componenti dei consigli di classe che sforassero il 5% del numero di alunni non ammessi alla classe successiva o all'esame di stato o che non raggiungono la diminuzione del 5% annuo dei provvedimenti disciplinari collegiali adottati? Anche questi traguardi sono indicati a pagina 9 del PTOF.

E se non si raggiunge l'obiettivo dell'uso della LIM da parte del 100% dei docenti?

Che succede?

Chi non la usa è passibile di procedimento disciplinare?

Anche questo è, infatti, un "traguardo" indicato a pag. 9 del citato PTOF.

Si aggiunga, inoltre, che anche ove l'interpretazione della dirigente scolastica fosse legittima (e come ampiamente dimostrato non lo è) il PTOF approvato ha una validità triennale ed è relativo agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019.

Quindi non sarebbe, comunque, attualmente contestabile (e non lo sarà neanche in futuro).

Appare, oltretutto, paradossale che si voglia tentare di imporre la somministrazione di prove Invalsi di simulazione ed addestramento a docenti che negli scorsi anni non hanno MAI “somministrato” le prove nei giorni indicati dall’INVALSI.

Infatti, la dirigenza scolastica presume che sia obbligatorio svolgere prove preparatorie di simulazione e addestramento ai quiz Invalsi quando non è obbligatorio neanche somministrarle.

Infatti, negli scorsi anni migliaia di insegnanti (e di studenti) non le hanno svolte (anche all’ITAS “*Brau*” di Nuoro) rifiutandosi di somministrarle (circostanza nota anche alla dirigente Innocenza Giannasi per averla personalmente vissuta nella sua precedente esperienza dirigenziale in altra Istituzione Scolastica del Comune di Nuoro) o aderendo agli scioperi indetti nelle giornate delle prove Invalsi.

Si noti che appare viepiù stupefacente e sbalorditivo che si ritenga addirittura OBBLIGATORIO somministrare la simulazione di quiz Invalsi quando, anche internazionalmente, si sconsiglia non solo il *teaching to the test* ma anche l’addestramento a prove standardizzate, come quelle Invalsi, poiché tali attività possono essere non solo improduttive ma addirittura dannose.

Lo stesso Istituto INVALSI ed il MIUR sconsigliano queste pratiche, per le stesse surrichiamate motivazioni.

A tale riguardo può essere interessante leggere cosa ne pensa il Direttore Generale dell’INVALSI (non il portavoce dei COBAS ma **Paolo Mazzoli - Direttore Generale dell’INVALSI**) che, in un intervento svolto ad un convegno nel giugno 2015 a Spinea e pubblicato sulla rivista scientifica on line GALILEO il 4 gennaio 2016, ha spiegato **“Perché è inutile (e dannoso) allenarsi ai test INVALSI”**.

L’intervento è pubblicato nel link che segue:

<https://www.galileonet.it/2016/01/perche-e-inutile-e-dannoso-allenarsi-ai-test-invalsi/>

Il dott. Mazzoli alla domanda,

“Cosa pensa l’Invalsi dei materiali di allenamento in commercio? E di un possibile diffondersi di un insegnamento mirato solo al superamento dei test?”.

ha risposto:

purtroppo un insegnamento di questo tipo è già molto diffuso, ma la risposta a questa domanda è già stata data nelle Indicazioni nazionali a pag. 19. Tutti quelli che lavorano a definire le prove sono assolutamente impegnati a condividere una cultura della valutazione coerente con le Indicazioni.

Ecco il brano: “L’Istituto nazionale di valutazione rileva e misura gli apprendimenti con riferimento ai traguardi e agli obiettivi previsti dalle Indicazioni, promuovendo, altresì, una cultura della valutazione che scoraggi qualunque forma di addestramento finalizzata all’esclusivo superamento delle prove”.

Direi che è abbastanza esplicito.

Bruciamoli pure i quadernini di preparazione, perché abbiamo dei dati piuttosto chiari che dimostrano che chi non si prepara in questo modo non va peggio alle prove Invalsi. Sarebbe assai più utile allenare i ragazzi a ragionare e aiutarli a capire le domande piuttosto che insegnare loro le risposte.

Qualcuno potrebbe obiettare che in certe discipline, per esempio in matematica, certe forme di addestramento sono necessarie, altrimenti anche le forme di ragionamento restano bloccate. Sono d'accordo. Ma, insisto, siamo sicuri che il teaching to the test venga incoraggiato dalle prove Invalsi più di quanto non lo sia dalla normale didattica? Siamo sicuri che le domandine di verifica alla fine di ogni unità sui libri di testo inducano ragionamenti e opinioni e non soltanto memoria? Io sono assolutamente convinto del contrario. C'è ancora, in Italia, una buona quota di didattica coraggiosa, che affronta a viso aperto dei percorsi accidentati e che chiede ai ragazzi di parlare, di dimostrare, di ragionare..., senza seguire passo passo itinerari rigidi e precostituiti. Sono convinto che se ogni settimana si facesse almeno una lezione aperta, scostandosi dagli eserciziari, i risultati Invalsi sarebbero assai più soddisfacenti. Se invece tutte le settimane e tutti i giorni la scuola sviluppa una sorta di istigazione all'addestramento, la capacità di ragionare non viene certo esercitata".

Pare che quanto espresso dal Direttore Generale dell'INVALSI sia illuminante dell'ABBAGLIO nel quale è incorsa la prof.ssa Giannasi.

Si potrebbe continuare per altre svariate pagine a contestare i parziali riferimenti normativi indicati dalla dirigente scolastica nell'atto di contestazione d'addebito e tutti i diversi riferimenti, che prevedono altre indicazioni, che non sono stati invece indicati, così come si potrebbe discutere sulla predisposizione ed elaborazione del PTOF che non ha tenuto in alcun conto le programmazioni di dipartimento di inizio anno scolastico che, ovviamente, non indicavano alcuna esigenza di svolgere le attività contestate nel presente procedimento disciplinare, etc., etc., ma pare di poter concludere affermando che appare, *ictu oculi*, che la dirigente scolastica, prof.ssa Innocenza Giannasi, abbia travalicato le proprie prerogative e contestato alla collega Rosaria Piroddi un addebito disciplinare (come accennato precedentemente), non solo IMMOTIVATO ma addirittura gravemente OLTRAGGIOSO.

* * * *

Tutto ciò premesso **si conclude** affermando che la sottoscritta insegnante Rosaria PIRODDI, comunica la DECADENZA del presente procedimento, respinge totalmente, come immotivato, l'addebito disciplinare contestato e **chiede che la procedura disciplinare venga immediatamente ARCHIVIATA**.

La scrivente delega, altresì, i COBAS Scuola Sardegna all'invio della presente memoria difensiva con Posta Elettronica Certificata - PEC all'indirizzo dell'Istituzione Scolastica.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Nuoro, 11 aprile 2016

Rosaria Piroddi <i>firmato</i>	Nicola Giua - COBAS Scuola Sardegna <i>firmato</i>
-----------------------------------	---